

**COMUNITA'
ENERGETICHE
RINNOVABILI**



EPAC

Cosa Sono	2
GSE – Comunità Energetiche Rinnovabili.....	2
COME FUNZIONA UNA C.E.R.	4
Come creare una C.E.R.....	4
Come funziona la C.E.R.	5
VANTAGGI E BENEFICI.....	6
NORMATIVA	8
C.E.R. in Italia: Decreto Millreproproghe.....	8
DIMENSIONAMENTO	9
REQUISITI	10
INCENTIVI A FONDO PERDUTO	11
SOGGETTI BENEFICIARI	13
SOGGETTI NON BENEFICIARI.....	14
ACCEDERE ALL'INCENTIVO	15
5 passaggi per accedere all'incentivo in tariffa.....	15
Caratteristiche e requisiti degli impianti ammessi all'incentivo.....	15
AGEVOLAZIONI CER SPESE AMMISSIBILI	16
COSA OFFRIAMO	17
STEP REALIZZATIVI.....	18
PACCHETTI OFFERTI	21


Cosa Sono

GSE – Comunità Energetiche Rinnovabili

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola". Questo grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.

L'energia elettrica "condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell'accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa".





Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;

2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;


3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

COME FUNZIONA UNA C.E.R.

Grazie alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 sono state introdotte anche nel nostro Paese le “Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).

Come creare una C.E.R.

Dal momento che, per legge, lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto, le forme più comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione riconosciuta o della cooperativa. Il passo successivo consiste nell’individuare l’area dove installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori. Questo significa, per esempio, che una PMI oppure una Pubblica Amministrazione possono installare un impianto fotovoltaico, rispettivamente sul proprio stabilimento produttivo o scuola, e condividere l’energia prodotta e immessa in rete con i cittadini del Comune che hanno deciso di far parte della comunità.





Allo stesso modo si possono costituire comunità di quartiere, comunità agricole, comunità di borgo e così via. L'**impianto** non deve necessariamente essere di proprietà della comunità: può essere messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo.

Come funziona la C.E.R.

Una volta messo in esercizio l'impianto, la comunità può fare istanza – anche tramite un'azienda esterna allo scopo delegata – al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti dalla legge per l'energia condivisa. È bene chiarire che gli incentivi non sono riconosciuti a tutta l'energia prodotta, ma solo a quella condivisa all'interno della comunità, cioè a quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria di produzione. Qualora la produzione sia superiore al consumo, per l'energia eccedente viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell'energia, senza ulteriori benefici.

Come **ripartire fra i membri i ricavi** derivanti dall'energia prodotta attiene alle regole di **funzionamento della comunità energetica**, che ciascuna comunità stabilisce liberamente attraverso un **contratto di diritto privato**. Per esempio si può decidere di ripartire i guadagni della vendita dell'energia in eccesso in modo uguale fra tutti i soci ma di privilegiare, nella suddivisione degli incentivi, quanti si sono adoperati affinché i propri consumi fossero contemporanei alla produzione di energia o addirittura premiare quei soggetti che hanno messo a disposizione i propri impianti per il beneficio comune.

Da un punto di vista pratico, ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una **riduzione della bolletta**.

- ✚ **Benefici economici.** Grazie ai meccanismi di incentivazione derivanti dall'energia prodotta e utilizzata, la comunità è in grado di produrre un "reddito energetico" da redistribuire.
- ✚ **Benefici ambientali.** Da un lato si evita di produrre energia da fonti fossili liberando CO₂, dall'altro di dissipare energia in perdite di rete.
- ✚ **Benefici sociali.** Si stimola l'aggregazione sociale sul territorio e si educano i cittadini a una cultura rivolta alla sostenibilità urbana, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione.



I benefici per i consumatori

Ci sono **vantaggi economici** anche per coloro che invece partecipano alla Comunità Energetica come **consumatori** ovvero per coloro che non possiedono un impianto fotovoltaico. **ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)** ha infatti definito **la restituzione in bolletta di alcuni importi a fronte dell'evitata trasmissione dell'energia nella rete nazionale**. Questi importi ammontano ad una cifra compresa tra gli 8 ed i 10 Cent di Euro per ogni kWh.



Comunità energetiche vantaggi

Condomini, cooperative, industrie e comuni sono tutti soggetti che potrebbero trarre degli enormi **vantaggi dal far parte di una comunità energetica** dal momento che potrebbero beneficiare dalla produzione e condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Ecco perché abbiamo cercato di riassumere i principali comunità energetiche vantaggi in questa tabella qui di seguito:

Ambientali	Uno dei vantaggi principali delle comunità energetiche riguarda l'ambiente che ci circonda. I membri di una C.E., utilizzando l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, contribuiscono all'abbattimento della quantità di CO2 in atmosfera.
Sociali	L'energia prodotta da fonti rinnovabili viene condivisa tra i cittadini membri della Comunità Energetica secondo un vero e proprio spirito comunitario.
Comunità energetiche vantaggi economici	I vantaggi economici delle comunità energetiche sono da individuare soprattutto nel fatto che queste associazioni contribuiscono all'indipendenza energetica del paese. In questo modo ci sarà sempre meno necessità di "importare energia" dall'estero.
Risparmio in bolletta	Grazie alla distribuzione dell'energia autoprodotta fra i membri della comunità energetica quest'ultima potrà essere alleggerita dei costi di distribuzione dell'energia e degli altri oneri tipici dei fornitori di energia. Così è possibile abbattere notevolmente i costi in bolletta.

Come hai avuto modo di vedere far parte delle comunità energetiche potrebbe farti **ottenere molti vantaggi, soprattutto economici**. Basta pensare che esiste una ricerca del Politecnico di Milano che quantifica il giro di affari legato alle comunità energetiche in 29 miliardi di euro. Un giro di affari che quindi potrebbe valere ben 2 punti del PIL nazionale!

C.E.R. in Italia: Decreto Milleproroghe

Attualmente, la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e nel D.Lgs. 199/2021, che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In sintesi, le comunità energetiche rinnovabili sono un soggetto giuridico che:



- ✚ Si basa sulla partecipazione aperta e volontaria.
- ✚ È costituito da persone fisiche, PMI, enti locali, comprese le amministrazioni comunali.
- ✚ Ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

Inoltre i soggetti associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica sul libero mercato, e possono uscire dalla comunità quando lo desiderano. La legge non fa invece specifico riferimento alla tecnologia rinnovabile da adottare, ma quella che si presta a sfruttare meglio i vantaggi del provvedimento è senza dubbio il fotovoltaico.

Quanto al dimensionamento, all'allacciamento e all'età degli impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, il D.Lgs. 199/2021 ha recentemente reso meno stringenti i requisiti, stabilendo che possano avere una potenza complessiva fino a 1 MW ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria – corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni oppure 2-3 quartieri di una grande città – su cui insistono gli iscritti alla comunità. Inoltre possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs., purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità. Si è ora in attesa dei relativi provvedimenti attuativi.



Oltre al meccanismo di incentivazione e alla restituzione tariffaria, previsti dal DL 162/2019 e aggiornati periodicamente, tutta l'energia immessa in rete viene valorizzata al prezzo di mercato, per cui gli iscritti a una comunità energetica ottengono complessivamente un beneficio economico sostanzioso, con un ritorno dell'investimento stimato in pochi anni.



Secondo la delibera 727/2022/R/eel i requisiti principali indicati nel TIAD per accedere alle incentivazioni previste sono i seguenti:

- ✚ Gli azionisti o i membri possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), così come enti territoriali o autorità locali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale
- ✚ I punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, secondo le mappe definite dai distributori
- ✚ Possono essere inclusi impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 1 MW
- ✚ Gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili devono essere entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 dell'8 novembre 2021, nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva in capo alla Comunità Energetica Rinnovabile

Fonte: E-Distribuzione <https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html>
<https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html>

Il Ministero dell'Ambiente ha inviato alla Commissione Europea la bozza di un decreto (decreto CER) contenente misure per fornire nuova energia all'Italia. Il decreto è finalizzato a fornire un aiuto concreto per la creazione di nuove comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo, al fine di proseguire gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030 imposti dall'Unione Europea.



Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con l'UE, ha avviato l'iter per la proposta di decreto CER (Comunità Energetica Rinnovabile) che incentiva la diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili. La proposta presentata è stata strutturata secondo 2 misure:

- ✚ **contributo a fondo perduto del 40%;**
- ✚ **incentivo in tariffa.**

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e le biomasse.

[Secondo la bozza di decreto diffusa, gli incentivi a fondo perduto del 40% per la realizzazione delle CER riguarderà i Comuni sotto i 5.000 abitanti. La tariffa incentivante, invece, varrà per tutti i Comuni.](#)

L'intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l'incentivo in tariffa.

Sono ammesse a beneficio tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile riportate nel piano "CACER" (configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile).



Accedono all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano i seguenti requisiti:

- a) la potenza nominale massima, o dell'intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
- b) l'avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- d) le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
- e) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- f) possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 8 del presente decreto);
- g) gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.



Non possono essere concessi benefici:

- a) agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione del presente decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori;
- b) alle imprese in difficoltà;
- c) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice appalti;
- d) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.



5 passaggi per accedere all'incentivo in tariffa



Ogni cittadino, impresa, ente, ecc. che vorrà accedere all'incentivo dovrà seguire i seguenti 5 passaggi:

1. individuare un'area dove realizzare l'impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria;
2. creare una CER con uno statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali;
3. verificare facoltativamente con il GSE (gestore servizi energetici) se il progetto può essere ammesso all'incentivo;
4. ottenere l'autorizzazione a installare e connettere l'impianto alla rete per renderlo operativo;
5. richiedere l'incentivo al GSE

Caratteristiche e requisiti degli impianti ammessi all'incentivo

Il decreto legge prevede l'installazione di impianti da fonti rinnovabili i quali entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto, in particolare:

- ✚ sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza;
- ✚ sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
- ✚ comunità energetiche rinnovabili.

Nella proposta del provvedimento ministeriale rientrano le seguenti spese:

- ✚ realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- ✚ fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- ✚ acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- ✚ opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- ✚ connessione alla rete elettrica nazionale;
- ✚ studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- ✚ progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- ✚ direzioni lavori, sicurezza;
- ✚ collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento le seguenti spese:

- ✚ spese di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza;
- ✚ comunità energetiche rinnovabili realizzate da clienti finali ai sensi dell'art. 31 del 199/2021;
- ✚ configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile;
- ✚ potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.
- ✚ Le spese di cui sopra citate sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
 - ✚ 1.500 € k.W, per impianti fino a 20 kW;
 - ✚ 1.200 € k.W, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
 - ✚ 1.100 € k.W per potenza superiore a 200 k W e fino a 600 kW;
 - ✚ 1.050 € k.W, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

[Ricordiamo che è necessario attendere la pubblicazione del decreto per avere certezza degli importi e delle tariffe incentivanti.](#)



EPAC ti offre la possibilità di realizzare la tua Comunità Energetica Rinnovabile:

- ✚ Sviluppare progetti individuando esigenze e potenzialità tecniche ed economico-finanziarie;
- ✚ Attivare investimenti diretti da parte di Enti e Istituzioni per lo sviluppo del territorio attraverso la condivisione di un piano di azione energetico per il territorio di riferimento;
- ✚ Creare una regia condivisa in capo al soggetto aggregatore tra le Comunità Energetiche Rinnovabili (“CER”) che si costituiranno a partire dal recepimento della Direttiva europea RED II e della Direttiva EU 2019-944 sopra citate;

STEP REALIZZATIVI



STEP 1: Atto di indirizzo

Atto di indirizzo per la promozione e la costituzione della CER, tenuto conto del contesto



STEP 2: Raccolta adesioni

Avviso pubblico per una prima raccolta delle adesioni dei potenziali associati



STEP 3: Condizioni di "vicinanza"

Verifica della condizione di "vicinanza" necessaria per la costituzione della CER



STEP 4: Studio di fattibilità

Avvio dello studio di fattibilità



STEP 5: Predisposizione e Approvazione atti CER

Autorizzazione alla stipula dell'atto costitutivo e approvazione statuto



STEP 6: Realizzazione impianti

Progettazione, ottenimento eventuali autorizzazioni, installazione e connessione alla rete elettrica di distribuzione



STEP 7: Avvio attività

Convocazione prima Assemblea dei soci e delibera delle regole per la CER



STEP 8: Accesso contributi GSE

Richiesta al GSE di accesso al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa



EPAC, con il suo Team di Professionisti altamente qualificati, si offre di seguirti durante tutti gli step di realizzazione della tua Comunità Energetica Rinnovabile:

- ✚ ANALISI DEL CONTESTO SOCIODEMOGRAFICO E TERRITORIALE
- ✚ VERIFICHE DI "VICINANZA"
- ✚ STUDIO DI FATTIBILITA'
- ✚ PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI CER
- ✚ REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- ✚ AVVIO ATTIVITA'
- ✚ ACCESSO AI CONTRIBUTI GSE



EPAC

C O S T R U Z I O N I

Via Livenza, 6

Spoltore (PE) 65010

Tel.: 085.4217053

e-mail: info@epac.srl

